

All. al prot. n. 922/2013/E/R/g – FV/mb

Osservazioni FederUtility

2° contributo

DCO 56/2013/R/GAS

***“CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE”***

Introduzione

Il presente documento è stato redatto a completamento delle osservazioni Federutility al DCO di cui al titolo inviate lo scorso 9 aprile.

Le precedenti osservazioni richiamate erano finalizzate ad anticipare il punto di vista degli operatori sui contenuti del capitolo 14 del DCO e, con riferimento ai temi di tale capitolo, cogliamo l'occasione per sottolineare l'urgenza di acquisire quanto prima dall'Autorità le linee di regolazione utili per indirizzare le azioni degli Operatori interessati alla partecipazione alle gare per l'assegnazione della concessione di distribuzione del gas. Un apposito Focus svolto dall'Autorità in tempi brevi su temi così rilevanti sarà sicuramente apprezzato se contribuirà a chiarire il trattamento regolatorio delle partite economico-finanziarie relative al Capitale investito coinvolte nel processo di gara.

Nel merito all'intero contenuto del DCO è utile preliminarmente osservare la specificità del prossimo periodo di regolazione, caratterizzato dalla competizione tra operatori nell'assegnazione di gestioni su ambiti territorialmente individuati su dimensioni ritenute ideali dal punto di vista del conseguimento di efficienza gestionale. In tali circostanze, pertanto, il ruolo tradizionalmente svolto dal Regolatore per l'efficientamento dei costi sarà efficacemente sostituito dall'effetto derivante dalla “concorrenza per il mercato”, che inevitabilmente spingerà le imprese a verificare quali assetti e procedure interne modificare al fine di contenere ancora di più i costi. Pari discorso vale per gli investimenti. Appare evidente che mai come in questo periodo gli operatori si adopereranno per realizzare le opere contenute nel Piano economico di sviluppo offerto in gara a costi il più possibile efficienti.

Nella Regolazione del prossimo periodo tariffario è quindi essenziale che si tenga conto:

1. dell'alto efficientamento dei costi operativi già raggiunto dagli operatori nei 3 cicli di regolazione tariffaria precedenti;

FederUtility
Federazione delle Imprese
Energetiche e Idriche

piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma
tel 06 945282.10-20
fax 06 945282.00

www.federutility.it

C.F. 97378220582

2. del basso tenore d'ulteriori margini di efficienza raggiungibili;
3. dell'importanza che tali margini siano lasciati come elemento di confronto nella competizione tra gli operatori per la formulazione di offerte di gara congruenti rispetto alle aspettative degli enti concedenti.

Un secondo aspetto, sempre di carattere generale, riguarda la possibilità di formulare osservazione e commenti su argomenti di tale rilevanza in mancanza d'informazioni di dettaglio. In moltissimi casi le argomentazioni a base delle proposte sono in linea di principio condivisibili; il problema si pone, quando queste sono esplicitate come combinazioni di soluzioni da adottare (T1,2 ecc.) corredate da contenuti informativi di natura soprattutto qualitativa. In tali circostanze è difficile effettuare quegli esercizi e simulazioni necessari per consentire un giudizio definitivo sulle proposte stesse.

Ad ogni modo, fermi restando i principi esposti nelle precedenti consultazioni in materia, si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

PARTE II – DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO

5 Durata del periodo regolatorio

S1. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.

Si condivide la proposta contenuta nel documento di estendere di due anni la durata degli attuali periodi di regolazione.

S2. Osservazione sull'ipotesi di attivazione di meccanismi di revisione infra-periodo

In linea di principio si ritiene auspicabile l'ipotesi di introdurre meccanismi di aggiornamento infra-periodo di alcuni parametri tariffari per le quali appare opportuna la seguente impostazione:

- revisione triennale degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività e, in ragione di quanto indicato al precedente punto 3 dell'introduzione, definizione di un Profit Sharing in funzione delle evidenze emergenti dalle gare;
- revisione triennale di alcuni parametri utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

Si propone, inoltre, un meccanismo di revisione triennale anche dei costi di capitale centralizzati.

PARTE III – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

6 Linee di intervento per la fissazione dei criteri per il riconoscimento dei costi operativi indicate nel documento 341/2012

7 Primi orientamenti dell'Autorità per la fissazione dei criteri di riconoscimento dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione – fissazione dei livelli iniziali

S3. Osservazioni sulle ipotesi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel terzo periodo di regolazione.

Stante quanto indicato nella parte introduttiva circa l'utilizzo dei maggiori recuperi di produttività nel confronto competitivo tra gli operatori nella formulazione delle offerte di cara, si chiede di rinviare l'applicazione del principio della simmetrica ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività almeno alla fine del prossimo periodo di regolazione,

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo, però, con riferimento ai paragrafi si evidenzia quanto di seguito esposto.

7.5: Si chiede di specificare i criteri di determinazione dei cluster e i principi secondo i quali essi si potranno definire effettivamente "omogenei".

7.7: Si ritiene concettualmente non conforme applicare coefficienti correttivi (inflazione e aggiustamento per recupero produttività attesi) alla media aritmetica COR14. Sarebbe opportuno applicare inflazione e produttività solo su COR11, mentre si dovrebbe determinare il "valore futuro" del COE14 sulla base del trend dei relativi valori dedotti dai conti separati della aziende negli ultimi anni (tenendo conto dei valori annui dell'inflazione attesi).

7.9: Vedere commento al 7.7

7.8: non si condivide l'articolazione prevista per il servizio di commercializzazione il COR11. Si ritiene necessario analizzare anche per questa parte tariffaria l'andamento per cluster di azienda dei costi / ricavi essendo i costi in gran parte di natura fissa e non rapportabili al solo numero di pdr serviti.

7.10: Non si concorda con quanto indicato al punto 7.10. Nel caso fosse $COE > COR$, significherebbe che i recuperi di produttività imposti nel terzo periodo di regolazione non hanno avuto riscontro nell'evoluzione dei costi effettivi (recuperi sovrastimati). Si ritiene necessario un approfondimento sui costi effettivi risultanti dai conti separati per rilevare l'impatto di questi sui costi delle nuove attività imposte dall'evoluzione regolatoria, e, conseguentemente, si dovrebbe permettere un eventuale parziale recupero di tali costi da parte delle aziende (in una logica di perfetta simmetria regolatoria per la quale si possa verificare sia un profit-sharing sia un loss-sharing, considerando la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio).

7.13: Si richiede di specificare puntualmente quali oneri straordinari non sarebbero riconoscibili ai fini tariffari.

S4. Osservazioni in tema di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari.

Per poter formulare osservazioni su questo tema è essenziale chiarire cosa si intende nella pratica, quando si afferma *di voler privilegiare scelte relative alla modalità di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dopo l'affidamento del servizio che portino a svincolare le determinazioni tariffarie dal profilo soggettivo del gestore, evitando l'attivazione di meccanismi di aggiustamento successivamente all'affidamento delle nuove concessioni, che appaiono poco compatibili con le esigenze di trasparenza connesse allo svolgimento delle gare.*

Ad ogni modo, con riferimento ai paragrafi del DCO si evidenzia quanto segue.

7.16: Si richiede di specificare puntualmente quale sarà il meccanismo attraverso il quale il corrispettivo *“una tantum”* sarà riconosciuto in tariffa.

7.22: Non è chiaro se l'Autorità abbia intenzione di procedere all'analisi degli incrementi di costi amministrativi e operativi legati alle nuove attività; si ritiene che tale analisi sia necessaria al fine di intercettare tutte le elementi di costo che, in molti casi, sono troppo recenti perché siano adeguatamente intercettate dall'esame dei rendiconti annuali separati del periodo passato.

7.26: Le considerazioni indicate al punto 7.26 sono condivisibili e dovrebbero portare alla valutazione di livelli di riconoscimento di costi operativi e amministrativi dimensionati in conformità ad un ATEM medio.

7.27-7.28: Non si condivide l'orientamento manifestato dall'Autorità di non prevedere riconoscimenti di costi emergenti per effetto delle gare, sebbene la presenza di tali costi sia implicitamente confermata al punto 7.28 del documento. Si ritiene necessario che le valutazioni qualitative siano adeguatamente supportate, già in fase di consultazione, da analisi e dati che pongano in evidenza l'effettiva transitorietà di tali costi e si ritiene necessaria l'esplicitazione delle modalità con cui l'Autorità intende considerare l'impatto di tali costi in fase di definizione degli obiettivi di recupero di produttività.

7.30: Nell'ipotesi del mantenimento del riconoscimento dei costi operativi basato su cluster dimensionali d'impresa e densità d'utenza, anziché su ATEM medi, si ripete che i costi tecnici e i costi amministrativi sono dipendenti da fattori diversi: i costi operativi sono legati alle specificità territoriali e della rete oltre che dalla densità di utenza, i costi amministrativi risentono più direttamente della dimensione di impresa e della relativa possibilità di fare sinergia, ad esempio con riferimento ai costi del software (uso e manutenzione), all'allocazione, alla fatturazione, alla gestione del bonus gas, agli switching, agli scambi informativi e più in generale alle attività amministrative poco legate all'operatività tecnica locale (a questo proposito le classi dimensionali più opportune per

intercettare tali effetti sinergici sarebbero probabilmente diverse da quelle attualmente rappresentate nella tabella 4 della RTG).

S5. Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, come descritte nell'ipotesi di regolazione T1.

Non si esprime una specifica preferenza.

Come anticipato nella parte introduttiva, questo è uno dei temi in merito ai quali è stato possibile apprezzare lo sforzo di aver elaborato proposte corredate da informazioni di carattere solo qualitativo mancando nelle soluzioni riferimenti alle densità di clientela.

In tali circostanze, ad esempio, è difficile valutare gli impatti sull'ipotesi T1 che per altri versi, a titolo di esempio (e non di accettazione) potrebbe minimizzare la discontinuità rispetto ai criteri di regolazione utilizzati nel terzo periodo regolatorio.

Appare evidente la necessità di calare l'enunciato teorico sulle dimensioni delle classi di densità di clientela per cogliere le diverse caratterizzazioni dei costi operativi "tecnici" e dei costi operativi "amministrativi": le valutazioni espresse relativamente alla differenziazione di densità basata sull'ambito si prestano meglio per intercettare i costi tecnici, mentre i costi amministrativi restano prevalentemente legati alla dimensione di impresa.

Sempre a livello di esercizio teorico in assenza di ipotesi di cluster dimensionale (stante gli attuali), non è neanche possibile paragonare le ipotesi T1.A e B.

Relativamente agli aspetti della misura (paragrafo 7.40) riteniamo opportuno un approfondimento tecnico ed economico sui costi effettivi legati sia alla manutenzione, sia alla verifica metrica degli apparati qualora essi siano *add-on*, oppure contatori elettronici integrati.

Un approfondimento andrebbe fatto per intercettare i costi afferenti le nuove tecnologie introdotte sui contatori del *mass market* dovuti, a titolo d'esempio, per la manutenzione dei contatori per intervento su apparati di comunicazione, sostituzione batterie, ecc.

Si ritiene, inoltre (par. 7.41), che i costi di raccolta delle misure (ancorché si auspichi siano comprensivi anch'essi dei capitoli di spesa riconducibili alle nuove tecnologie) sono correlabili alla densità di clientela, mentre quelli di validazione, registrazione e commercializzazione rientrano nei costi amministrativi (per i quali valgono le considerazioni già fatte).

8 Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti**9 Disposizioni per le località in avviamento****10 Disposizioni relative al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate****S6. Osservazioni in tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività.**

Si ritiene che l'orientamento dell'Autorità, volto a non applicare il criterio già impiegato nel settore elettrico (fissazione dell'X-factor in modo da trasferire ai clienti finali, entro un orizzonte temporale definito, recuperi di efficienza già conseguiti e non ancora trasferiti ai clienti finali stessi) ma a definire l'X-factor in funzione dell'individuazione di una frontiera efficiente dei costi (punto 6.1 del documento), necessiti di adeguato supporto documentale. In tal senso, si valuta positivamente lo studio che l'Autorità sta effettuando in collaborazione con il Politecnico di Milano. Allo svolgimento dei lavori, riteniamo però auspicabile il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei Distributori al fine di poter valutare i dati che supportano l'effettiva presenza d'ulteriori spazi per recuperi d'efficienza. Inoltre, richiamando quanto già espresso al punto 7.27-7.28, si ritiene necessaria l'adeguata esplicitazione dei criteri di rimodulazione dell'X-factor al fine di limitare l'impatto dei costi emergenti per effetto delle gare.

Per quanto attiene i recuperi d'efficienza ipotizzabili sul comparto della misura, va tenuto conto che almeno per il prossimo periodo regolatorio non sarà possibile ottenere grandi risultati per la ridotta operatività e aumento dei costi dovuti alla sovrapposizione di attività nel passaggio dal sistema convenzionale a quello teleletto e telegestito.

S7. Osservazioni in tema di profit sharing di fine periodo.

Premesso che come già argomentato questo è un tema da rimandare alla fine del prossimo periodo di regolazione, sul tema si ritiene che le scelte di profit sharing debbano essere sempre simmetriche con l'applicazione di un eventuale loss-sharing e che inoltre l'utilizzo di aggregati nazionali provochi effetti distorsivi e anticoncorrenziali.

S8. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi in caso d'avviamento

Si rimandano le valutazioni alla pubblicazione dell'annunciato prossimo DCO sul tema.

S9. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

In linea generale, si condivide la metodologia proposta al paragrafo 10.4.

Per poter dare un giudizio definitivo, c'è necessità di maggiori dettagli tenuto conto che nonostante la marginalità del servizio rispetto a quello del gas naturale, esistono anche esempi di centri cittadini di medie dimensioni serviti per ora ad aria propanata.

PARTE IV – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

11 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato

S10. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate di impresa.

In merito ai criteri di determinazione del livello delle immobilizzazioni centralizzate sarebbe opportuno chiarire se è stato conteggiato anche il valore dei magazzini (valore capitale circolante).

Per quanto esposto al paragrafo 11.11, si osserva che anche in tema di costi di capitale centralizzato possono essere esposte le considerazioni già esplicitate per i costi operativi: soluzioni che avvantaggino imprese d'elevata dimensione sono contrarie all'obiettivo di sviluppo della concorrenza e della possibilità di partecipazione di una pluralità d'operatori alle gare d'ambito con offerte concorrenziali.

Nel merito alle ipotesi proposte, come anticipato nella parte introduttiva, anche in questo caso è difficile esprimere un giudizio di merito in assenza delle formule di dettaglio e dei dati numerici necessari a consentire specifiche simulazioni.

Si può tuttavia affermare che l'opzione T2.0 (opzione nulla), vale a dire valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate unici su tutto il territorio nazionale, ha il vantaggio della semplicità, della certezza e della trasparenza, soprattutto nell'attuale contesto di avvio delle gare d'ambito.

Tale opzione, proprio per la certezza e trasparenza del metodo (euro/PDR), in una fase di evoluzione dell'assetto del mercato, agevolerebbe inoltre gli eventuali accordi che si rendessero necessari tra gestore entrante e gestore uscente circa l'eventuale cessione di alcuni cespiti centralizzati all'entrante, attualmente non normata dai decreti

S11. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni centralizzate relative al servizio di misura.

Con riferimento a quanto espresso al paragrafo 11.23 del DCO, considerato l'elevato costo dei sistemi sw e la necessità di un loro continuo aggiornamento, al passo con l'evoluzione regolatoria, si ritiene che l'applicazione della percentuale per la determinazione del capitale circolante netto sia da eseguirsi anche sulle immobilizzazioni immateriali lorde (e non solo sulle materiali).

Per quanto riguarda il perimetro delle immobilizzazioni centralizzate della misura non condividiamo l'assunto di aver escluso i concentratori dalle immobilizzazioni di località per inserirle nel novero di quelle centralizzate.

12 *Aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura*

S12. *Osservazione sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.*

Si concorda con i contenuti espressi.

13 *Criteri per la definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate*

S13. *Osservazioni sui criteri di determinazione degli ammortamenti relativi a cespiti centralizzati.*

Valgono le considerazioni esplicitate per il paragrafo 11

15 *Criteri per l'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località*

S14. *Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito di località.*

15.1: Si esprime contrarietà rispetto all'ipotesi che incentivi agli investimenti possano rientrare nei meccanismi di determinazione di premi e penalità. L'incentivazione degli investimenti dovrebbe essere legata a obiettivi di innovazione tecnologica e di adeguamento infrastrutturale e non dovrebbe essere intaccata da fattori casuali (quali un incidente) o indicatori prestazionali legati all'attività operativa.

Tali aspetti riguardano soprattutto gli investimenti legati alla sicurezza delle reti in cui la "misurabilità" degli eventi e degli eventuali benefici è non calcolabile e assolutamente casuale.

S15. *Osservazioni sulle ipotesi di valutazione dei nuovi investimenti*

Premesso che le imprese investono con prezzi oggettivamente efficienti (essendo tenute a realizzare le opere con procedure di gara pubblica), si ripete quanto espresso nella parte introduttiva circa l'importanza che anche le eventuali efficienze marginali ancora

ottenibili siano lasciate come elemento di confronto nella competizione tra gli operatori per la formulazione d'offerte di gara congruenti rispetto alle attese degli enti concedenti.

IPOTESI DI REGOLAZIONE T.3 (punti da 15.13 a 15.20): con riferimento ai paragrafi del DCO si esprime quanto di seguito esposto.

15.5-15.16: Non si concorda sulle criticità evidenziate dall'Autorità al punto 15.5 e riprese al punto 15.16, dove l'Autorità stessa riprende il concetto che il riconoscimento degli investimenti sulla base dei costi effettivi ("piè lista") possa portare le imprese a inefficienze nella realizzazione delle infrastrutture. Come già ripetuto in diverse occasioni, la ricerca della massima efficienza degli investimenti da parte delle imprese è assicurata dal fatto che le stesse svolgono gare pubbliche per gli appalti. L'utilizzo di valori di costi standard non coerenti con le specificità locali (peculiarità del territorio, della tipologia di urbanizzazione, del sottosuolo, del mercato locale del lavoro e dei materiali edili, delle discariche, della logistica, ecc.) e quindi inferiori ai costi effettivamente sostenuti introdurrebbe elementi distorsivi e creerebbe incertezza con riferimento al conseguimento dell'obiettivo specifico di considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici.

15.21: Non si concorda con le valutazioni eseguite. In merito all'obiettivo specifico "a" (promuovere l'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture del gas) le opzioni T3A, T3B e T3C potrebbero indurre ad effettuare valutazioni sull'opportunità o meno di fare investimenti (anche legati alla sicurezza della rete) in relazione alla propensione al rischio dell'impresa stessa. In relazione all'obiettivo specifico "b" non si concorda con la valutazione "alta" dell'opzione T3.C: trattandosi di anticipare l'applicazione di costi standard (rispetto alla T3.B) di 1 anno la valutazione più corretta, a nostro giudizio, sarebbe "medio-alta". Infine, si evidenzia che l'obiettivo specifico "c", promuovere la tutela degli interessi degli utenti, così come risultante dalle valutazioni esposte nel DCO, sembra essere riferito ai clienti già "metanizzati" (è stato assegnato un valore "alto", con riguardo a questo obiettivo, alle soluzioni che comportano un minor riconoscimento del valore dell'investimento); si propone, quindi, di aggiungere un obiettivo specifico "e" riferito alla promozione della tutela degli interessi dei clienti non metanizzati (e quindi tutela "sociale" in senso più ampio relativa agli abitanti di Comuni o frazioni disagiate).

Anche con riferimento ai commenti precedenti si ritiene che le valutazioni AIR dovrebbero essere:

- sul punto a): T3.0 → "alta", T3.A → "media", T3.B → "medio-bassa", T3.C → "medio-bassa",
- sul punto b): T3.C → "medio-alta",

- sul punto d): T3.A → “media”
- sul punto e): T3.0 → “alta”, T3.A → “bassa”, T3.B → “medio-bassa”, T3.C → “bassa”,

16 Primi orientamenti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

S16. Osservazioni relative ai parametri per la determinazione del WACC.

Premesso che Federutility conferma quanto precedentemente espresso nelle osservazioni al DCO 341/12, al quale si rimanda per una più completa trattazione, con riferimento ai paragrafi sul tema del WACC si rappresenta quanto di seguito riportato.

16.3: Si ritiene condivisibile l’obiettivo dell’Autorità di modificare nel complesso la modalità di determinazione del WACC, a condizione chiaramente che questo non comporti ingiustificate penalizzazioni a carico delle società operanti nel settore e tenga conto di eventuali effettive specificità e differenze (inclusa la posizione di mercato, la durata della concessione, l’ampiezza degli impatti regolatori, ecc.).

16.6 Si precisa che β_i , diversamente da come indicato, non misura il rischio sistematico di una attività, che invece è rappresentato da β_U secondo la nota relazione:

β_i (detto anche β levered) = $\beta_U * (1 + (1-t) * D/E)$

16.8 Non si condivide il ragionamento seguito dall’Autorità secondo cui sarebbe necessario incorporare la componente di rischio paese insito nel BTP a 10 anni al fine di ottenere il tasso free risk. E’ evidente che un titolo di stato italiano, specie se con maturity medio-lunga, offre un rendimento maggiore, il cosiddetto *spread*, rispetto ai titoli Bund con medesima maturity (o più precisamente duration), ma tale costo chiaramente non potrà essere scorporato ai fini del calcolo della remunerazione delle società operanti in settori regolati, andando quindi a penalizzarle. Questo sia perché dal punto di vista concettuale è necessario che il tasso free risk sia coerente con la tipologia di società che si considerano: ad esempio l’eventuale adozione del tasso del Bund a 10 anni non sembra adeguata ai fini della determinazione del WACC delle società operanti nella distribuzione del gas, in quanto tali società operano in una dimensione locale, raramente nazionale e gli azionisti di tali società hanno un orizzonte prettamente nazionale. Inoltre adottando un risk free diverso dal tasso di rendimento dei titoli di debito pubblico italiano, vi sarebbe il rischio di sottostimare l’onerosità del debito finanziario che, come noto, è essenzialmente

di tipo bancario e quindi molto legato allo yield dei BTP (anche considerando l'elevato peso dei titoli di debito pubblico all'interno del portafoglio degli istituti nazionali di credito).

16.9 Per le ragioni sopra indicate si concorda con quanto proposto dall'Autorità nella seconda parte del paragrafo. Non si condivide invece, quanto riportato nella prima parte, dove si fa riferimento alla "sterilizzazione degli effetti congiunturali connessi al rischio paese e alle aspettative di inflazione".

16.10 Circa β si veda quanto detto sopra. Per quanto riguarda il rischio sistematico dell'attività di distribuzione non si concorda che lo stesso debba ritenersi allineato con quello del trasporto, il riferirsi alle scelte di altre autorità di regolazione europee non può prescindere dall'analisi delle condizioni, legislative, regolatorie e di mercato, in cui le società di distribuzione e di trasporto europee si trovano ad operare.

16.13 Si concorda nella proposta dell'Autorità di definire un β comune per le attività di distribuzione e di misura, considerando che il sistema della gestione congiunta delle attività di distribuzione e misura dovrebbe trovare ulteriore rafforzamento a seguito delle gare per l'affidamento del servizio. Chiaramente la quantificazione del β comune dovrebbe essere tale da non causare penalizzazioni, a livello complessivo, per le società operanti nel settore.

16.15 Pur ritenendo formalmente corretta l'analisi svolta dall'Autorità in merito all'aggiornamento del β , svolta tramite analisi di regressione statistica delle quotazioni di un panel di società rispetto alla totalità del mercato, si avanzano delle sostanziali perplessità. Appare azzardato traslare, tramite meccanismo di deduzione, la riduzione del β di detto panel (specie se nello stesso sono incluse società che operano in mercati europei) sul costo del capitale delle società nazionali di distribuzione considerando la distanza delle società italiane di distribuzione rispetto ai mercati azionari.

Dal 2008 al 2012 non vi sono, infatti, state modifiche rilevanti che abbiano consentito alla società italiane di distribuzione di adottare un modello di azionariato e una struttura finanziaria più efficiente, quindi più vicino alle realtà quotate; le società italiane di distribuzione infatti sono ancora prevalentemente di piccola o media dimensione, solo poche sono quotate sul mercato azionario e la principale forma di finanziamento rimane il finanziamento bancario. Tra l'altro anche una delle ipotesi a base del Capital Asset Pricing Model, la possibilità di trasferire con tempi e costi molto ridotti le quote detenute nelle società, rende non propriamente rappresentativo il modello stesso nei confronti del contesto delle società italiane di distribuzione, e quindi non appare adeguato riflettere nel tasso Wacc la riduzione del β di un certo panel di società europee.

Ciò che preme rilevare, non è tanto l'attuale distanza con le società quotate, quanto la mancanza, per le società italiane di distribuzione, delle possibilità di ridurre negli ultimi anni tale divario. Le gare per l'affidamento del servizio però offrirebbero l'occasione agli attuali azionisti di valutare l'opzione di exit e di disegnare un modello societario più

efficiente dal punto di vista del modello finanziario e industriale (nel solo senso dimensionale). Si propone quindi all'Autorità di posticipare l'aggiornamento del coefficiente " β " alla prossima scadenza biennale (considerando quanto indicato al 16.42, quando cioè le gare saranno già state svolte o in ogni caso in avanzato stato di definizione/completamento. Chiaramente questo sarebbe un gesto importante dell'Autorità per stimolare ulteriormente le società ad uno sviluppo strutturale, i cui benefici chiaramente non si limiterebbero alle sole società ed azionisti ma che si estenderebbero anche agli utenti.

16.19 Non si è d'accordo per le ragioni indicate sopra al commento circa 16.15, si ritiene pertanto che il valore del beta unlevered non debba essere inferiore a quello utilizzato nel 3° periodo tariffario pari a 0,477.

16.24 Si concorda.

16.27 Si ritiene che lo spread applicato dagli istituti bancari sia condizionato più della dimensione delle società di distribuzione che dalla tipologia di attività svolta. Non si concorda quindi con le considerazioni fatte dall'Autorità circa l'opportunità di mantenere fisso lo spread sul tasso risk free, che invece dovrebbe essere almeno pari a 60 pb.

16.35 e 16.38 Il costo per le Imprese derivante dalla pressione fiscale non discende da principi generali di teoria economica ma da imposizioni di legge e quindi indipendenti dalle scelte delle imprese (e tantomeno da aspetti di carattere finanziario); il non voler riconoscere l'effetto reale dell'imposizione fiscale nel parametro T e nel parametro Tc riduce di fatto (e non in teoria) la remunerazione del capitale degli azionisti, risulterebbe inoltre alquanto incoerente con la sostenuta volontà di determinare il wacc sulla base di valutazioni oggettive nel momento che i parametri che lo andrebbero a costituire vengono determinati con metodologie/riferimenti differenti.

S17. Osservazione sull'ipotesi di aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura.

Si concorda.

S18. Osservazioni relative alle misure a compensazione del lag regolatorio.

Non si concorda sul fatto (Paragrafo 16.48) che l'impatto sul vincolo dei ricavi legato all'aumento dei PDR possa in parte compensare la maggiorazione del tasso di remunerazione per lag regolatorio in quanto le imprese che vedono ridursi il numero dei PDR ne sarebbero svantaggiate (ottenendo un riconoscimento di costi minore di quello spettante, al quale si sommerebbe anche l'effetto del lag regolatorio).

Molte imprese Federutility non si riconoscono, infatti, nei livelli di recupero esposti al paragrafo 16.47.

Esistono al contrario realtà (caratterizzate da molte seconde case), in cui il numero di pdr è diminuito a favore dell'uso di gas in bombola e/o energia elettrica.
Si propone di riconoscere la percentuale, in misura non inferiore all'1% a compensazione del lag regolatorio.

17 Determinazione dell'ammortamento per i cespiti di località

S19. Osservazioni sull'ipotesi di revisione delle vite utili.

Non si condivide la proposta in quanto eccessivamente impattante sui flussi di cassa preventivati.

Il cambiamento proposto genera inoltre l'innalzamento del carico fiscale per la diminuzione delle partite in detrazione (il regime fiscale utilizza le V.U. fissate dall'Autorità diminuite del 20%).

In ogni caso, eventuali modifiche alle vite utili dei cespiti potrebbero essere prese in considerazione solo per i nuovi investimenti.

18 Trattamento dei contributi pubblici e privati

S20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.

Non si condivide la conclusione a cui giunge l'Autorità nel paragrafo 18.8 del DCO. In base a tale logica, nel caso di investimenti realizzati dalla società di distribuzione, i contributi erogati dall'Ente locale alla Società stessa, finalizzati alla costruzione della rete, così come gli oneri di urbanizzazione scomputati dai lottizzanti, verrebbero considerati come originati da oneri di natura tributaria a carico dei cittadini e quindi trattati dall'Autorità come contributi nel calcolo del capitale investito netto; invece, nel caso di investimenti realizzati direttamente dall'Ente locale, le medesime fonti finanziarie verrebbero considerate come fonte propria dell'ente e quindi non considerate "contributo" nel calcolo del capitale investito netto. E' evidente l'anomalia del mancato riconoscimento della remunerazione del capitale nel primo caso, dato che le due situazioni sono analoghe.

IPOTESI DI REGOLAZIONE T.4 (punti da 18.13 a 18.18): Si valutano negativamente le proposte indicate nel documento. Per garantire l'equilibrio economico finanziario delle imprese riteniamo opportuno tornare alla precedente formulazione di trattamento dei contributi in vigore nella prima parte del 3° periodo di regolazione tariffaria.

In ogni caso manifestiamo la nostra assoluta contrarietà alle opzioni T4.B e T.4.C (detrazione dell'80% dei contributi privati dagli opex) perché si tratterebbe di una modifica

della regolazione opposta a quella già operata proprio all'inizio del terzo periodo regolatorio e, stante comunque la preservazione dell'equilibrio economico- finanziario sul lungo termine, andrebbe a ridurre sensibilmente il profilo dei ricavi attesi nel breve-medio termine, con conseguente indebolimento della capacità di investimento.

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI**19 Attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11****Aggregazione distributori con meno di 50.000 clienti finali****S21. Osservazioni sull'ipotesi di non prevedere specifici istituti per favorire l'aggregazione delle imprese distributrici con meno di 50.000 clienti.**

Si concorda con la proposta

20 Attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 gennaio 2011**S22. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.**

Per poter dare un giudizio di merito sulle proposte c'è bisogno di esplicitare meglio la fonte e le ipotesi dell'incentivo.

21 Misure volte a favorire ulteriori aggregazioni di ambiti territoriali minimi**S23. Osservazioni sulle ipotesi di estensione delle misure volte a favorire l'accorpamento di ambiti minimi territoriali che servano oltre 100.000 punti di riconsegna.**

Si ritiene che un incentivo all'aggregazione d'ambiti basato su un semplice aumento del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara sia decisamente non incentivante per gli Enti Locali, sarebbe opportuno individuare un altro incentivo, aggiuntivo, che si manifesti nel corso dei 12 anni di concessione. A tale proposito vogliamo richiamare l'iniziativa che ANCI sta svolgendo nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per avere elementi di intervento più diretti nei procedimenti di gara.